



*Questo testo è una versione prestampata. Fa
stato la versione pubbli-cata nella Raccolta
ufficiale delle leggi federali.*

Ordinanza concernente la modifica della legge sull'imposizione del tabacco

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1969¹ sull'imposizione del tabacco,

ordina:

I

La legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco è modificata come segue:

Allegato II

Tariffa d'imposta per i sigari e i cigarillos

L'imposta ammonta a 0,76 centesimi il pezzo e all'1 per cento del prezzo al minuto.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Allegato III

Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua

RS

¹ RS **641.31**

L'imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua ammonta a 46 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 90 franchi il chilogrammo.

Osservazioni

1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 capoverso 2 lettera c di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per chilogrammo e all'imposta minima per chilogrammo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
2. L'aliquota d'imposta globale per chilogrammo risultante dall'elemento specifico relativo al peso in chilogrammi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

Allegato IV

Tariffa d'imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto

L'imposta ammonta a:

- a. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):
16 per cento del prezzo al minuto;
- b. per il tabacco da masticare e da fiuto:
10 per cento del prezzo al minuto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi